

DICEMBRE 2025

---

# POLICY WHISTLEBLOWING

## SOMMARIO

<b>1. OBIETTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CHI PUO' SEGNALARE? .....</b>	<b>4</b>
<b>4. QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE? .....</b>	<b>5</b>
<b>5. A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALAZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....</b>	<b>7</b>
<b>6. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E DEL SEGNALATO .....</b>	<b>16</b>
<b>9. INFORMATIVA PRIVACY .....</b>	<b>18</b>
<b>ALLEGATO 1: FORM DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>22</b>

## 1. OBIETTIVO

Elmec Informatica (nel seguito anche “Elmec Informatica” o la “Società”), in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 24/2023, ha istituito un processo per la segnalazione di violazioni assicurando ai segnalanti, detti anche whistleblowers, un’adeguata tutela attraverso la previsione di specifiche misure di protezione.

Attraverso la presente procedura, la Società definisce le regole per la comunicazione, gestione ed il trattamento di tali segnalazioni affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per la gestione delle segnalazioni e per le successive verifiche.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

In attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante «la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione», è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 15 marzo 2023, il decreto legislativo n. 24/2023 (nel seguito anche “il Decreto”), in attuazione della predetta direttiva, riguardante, «la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

Il Decreto ha, di fatto, abrogato e modificato la normativa previgente (L.179/2017), rafforzando la legislazione nazionale in materia di whistleblowing raccogliendo in un unico testo normativo, valido sia per il settore pubblico che per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Nello specifico, tale normativa si applica alle aziende del settore privato che impiegano almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato

o determinato, alle aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati ed, infine, alle aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.

Elmec Informatica rientra nell'applicabilità del D.lgs. 24/2023 e, pertanto, la presente procedura è stata redatta in conformità alle disposizioni normative introdotte dal decreto medesimo, dalle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in data 14 luglio 2023 dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione nonché dalla Guida Operativa per gli Enti Privati – Nuova disciplina "Whistleblowing", pubblicata da Confindustria ad ottobre 2023.

### **3. CHI PUO' SEGNALARE?**

I soggetti che possono presentare le segnalazioni di violazioni, in base all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- Azionisti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società;
- Lavoratori subordinati;
- Volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- Lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso Elmec Informatica;
- Liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso Elmec Informatica.

## 4. QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE?

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Elmec Informatica S.p.A. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs.24/2023, possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Elmec Informatica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono, invece, espressamente escluse dall'oggetto della segnalazione:

- le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro. Ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore: Elmec Informatica S.p.A., pertanto, esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali

controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

- le segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti dell'Unione europea o nazionali. È il caso, tra gli altri, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione le condotte inappropriate o scorrette e le presunte violazioni, conclamate o sospette, riferibili, a titolo di esempio, a:

- Codice Etico di Elmec Informatica;
- Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001;
- Policy e procedure adottate;
- Leggi e regolamenti applicabili alla Società.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto delle segnalazioni le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità previste dal D. Lgs. 24/2023 e sopra riportate.

## **5. A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALEZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Elmec Informatica S.p.A., in conformità alle disposizioni normative di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023, ha provveduto all'attivazione di uno specifico canale di segnalazione interno, quale strumento e mezzo di comunicazione delle segnalazioni di violazioni presentate dai whistleblowers.

Elmec Informatica ha affidato la gestione delle segnalazioni all'Avvocato Professionista, Elena Soldani, che è stata incaricata dal Consiglio di Amministrazione della Società e formalmente autorizzata alla ricezione esclusiva delle segnalazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, infatti, eseguito una valutazione delle caratteristiche del soggetto sopra indicato per svolgere tale attività, il quale:

- assicura indipendenza e imparzialità nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- ha ricevuto un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti;
- è destinataria di una specifica attività di formazione in materia di privacy.

In particolare, le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali di segnalazione interni:

- comunicazione mediante compilazione del form disponibile sulla piattaforma Our Whistleblowing al seguente link: [whistleblowing.elmec.com](https://whistleblowing.elmec.com)
- attraverso il sistema di messaggistica vocale al seguente numero: 0332.1805950;
- su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto con l'Avvocato Professionista, Elena Soldani, da fissarsi entro un tempo ragionevole e previa richiesta motivata al numero telefonico sopra indicato.

I suddetti canali sono stati istituiti nell'ottica di garantire la tutela della riservatezza del soggetto segnalante, del facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non saranno rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa. (art. 12 D.lgs. 24/2023).

Qualora la segnalazione interna sia stata presentata ad un soggetto diverso dall'Avvocato Professionista incaricato utilizzando altri canali o strumenti di segnalazione non indicati nella presente procedura, il soggetto ricevente la segnalazione deve procedere alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente entro sette giorni dal ricevimento provvedendo contestualmente a renderne edotto il whistleblower. Si specifica che la segnalazione potrà comunque essere presentata al superiore gerarchico ma, in tal caso, non potrà essere considerata una segnalazione effettuata in ottemperanza della presente procedura e, pertanto, il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. 24/2023.

### **Altri canali di segnalazione**

In aggiunta al canale di segnalazione interno, il D.lgs. 24/2023 disciplina altri canali di segnalazione, da utilizzare in via residuale ed in presenza di determinate circostanze:

- il canale esterno (gestito dall'ANAC);
- la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- la denuncia all'Autorità Giurisdizionale.



Ai sensi degli artt. 6 e s.s. del D.lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha provveduto ad attivare un canale di segnalazione esterna che, può essere utilizzato dal segnalante in presenza di determinate circostanze, ovvero quando:

- nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato consegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante potrà effettuare direttamente una divulgazione pubblica qualora:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Infine, il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

## **6. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

Per facilitare il segnalante nella predisposizione della segnalazione, la piattaforma utilizzata contempla una serie di domande finalizzate ad acquisire le informazioni utili a rappresentare un quadro esaustivo della situazione.

In caso, invece, di utilizzo del canale vocale e/o dell'incontro diretto, si raccomanda di utilizzare il form allegato alla presente procedura come guida rispetto alle informazioni da comunicare (Allegato 1 – Form di segnalazione).

Gli elementi essenziali delle segnalazioni sono i seguenti:

le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda/rapporto con essa (nome - cognome - luogo e data di nascita - recapito per essere tenuto aggiornato).

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dalla violazione (ove possibile);
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

Saranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali. In ogni caso, la segnalazione prevede di per sé la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono da ritenere anonime. Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, potranno essere equiparate dalla Società alle segnalazioni ordinarie.

Ferma la possibilità di presentare segnalazioni anonime, la Società raccomanda, in ogni caso, ai segnalanti di fornire il proprio nome e i propri recapiti al fine di poter beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni, di cui al paragrafo 8 della seguente procedura.

La Società si riserva la possibilità di richiedere al segnalante l'autorizzazione a rivelare la propria identità laddove ciò sia indispensabile per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o giudiziario nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

## **7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, REPORTISTICA E ARCHIVIAZIONE**

### **Gestione delle segnalazioni interne**

I compiti e le attività assegnate da Elmec Informatica all'Avvocato Professionista, Elena Soldani, nel proprio ruolo di soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- esaminare le segnalazioni ricevute;
- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- se ritenuto necessario, eseguire l'istruttoria dei contenuti delle segnalazioni o individuano e attivano altri soggetti competenti interni o esterni alla Società;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il whistleblower abbia richiesto un incontro diretto;
- dare diligente seguito al segnalante in merito alle segnalazioni ricevute, fornendo un riscontro della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali interni sopradescritti, l'Avvocato Professionista incaricato dovrà:

- curare la linea di comunicazione con il segnalante, dando conferma della ricezione della segnalazione e della sua presa in carico (entro 7 giorni lavorativi);
- verificare la rilevanza della comunicazione con l'eventuale necessità di richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive al segnalante, attraverso l'area personale riservata.

In caso di giudizio di non rilevanza o non procedibilità della segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente procedura), la stessa verrà archiviata a cura dell'Avvocato Professionista incaricato e ne sarà data comunicazione al segnalante.

Nel Registro delle Segnalazioni verranno annotate le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

La ritenuta rilevanza della segnalazione comporterà invece la presa in carico della stessa da parte dell'Avvocato Professionista incaricato, il quale provvederà ad effettuare un'ulteriore verifica di procedibilità previo confronto, ove necessario, con le funzioni aziendali specificamente competenti.

Anche in questa fase, sarà possibile la richiesta di chiarimenti o informazioni aggiuntive al segnalante.

All'Avvocato Professionista incaricato spetta la presa in carico della segnalazione, il coordinamento delle attività di indagine e l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

All'Avvocato Professionista incaricato coordina l'attività di istruttoria e trattazione della segnalazione ritenuta rilevante e procedibile, esaminando i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assumendo tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il segnalante, ove possibile.

Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, l'Avvocato Professionista incaricato può:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di istruttoria, l'Avvocato Professionista incaricato può coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell'esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è esposto l'Avvocato Professionista incaricato.

L'Avvocato Professionista incaricato redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

### **Decisioni sulle segnalazioni**

Al termine dell'attività istruttoria, l'Avvocato Professionista incaricato predispone una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso, da condividersi con l'Alta Direzione.

Provvederà inoltre a riportare nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato, oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a suo carico.

In caso di segnalazioni infondate procede alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Dell'avvenuta archiviazione della segnalazione verrà data comunicazione al segnalante.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, l'Avvocato Professionista incaricato contatta la Funzione Risorse Umane e l'Alta Direzione (per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente).

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risulti fondata, o comunque appaia tale, l'Avvocato Professionista incaricato provvede a darne tempestiva comunicazione all'Alta Direzione che prenderà le necessarie decisioni e adotterà i provvedimenti conseguenti alla segnalazione, ivi compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

L'Avvocato professionista svolgerà, tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, avvalendosi – ove ritenuto necessario per la natura e la complessità delle verifiche e nel rispetto della riservatezza delle situazioni e delle persone oggetto di segnalazione – sia del supporto specialistico di strutture e funzioni aziendali, sia di eventuali consulenti esterni.

Al fine di garantire tempestività e effettività, l'Avvocato Professionista incaricato comunicherà al segnalante la decisione sulla segnalazione entro il termine massimo di tre mesi – e comunque il prima possibile sulla base di rilevanza e gravità – dalla presa in carico della segnalazione, comunicando al segnalante le misure adottate a seguito delle indagini condotte.

### **Reportistica e Archiviazione**

L'Avvocato Professionista incaricato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, provvederà a registrare le segnalazioni ricevute ed a conservare la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della persona segnalante.

Provvederà, inoltre, a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e con l'informativa privacy di cui al paragrafo 9 della presente procedura e saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

## **8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E DEL SEGNALATO**

### **Tutela della riservatezza della segnalazione**

Elmec Informatica S.p.A. ha recepito le novità introdotte nel Capo III del Decreto in tema di misure di protezione garantendo la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione (diretta e indiretta) intesa come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto." Il D. Lgs. 24/2023, nel fornire una definizione di ritorsione, include anche le ritorsioni "solo tentate o minacciate".



Elmec Informatica assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni locali applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È compito dell'Avvocato Professionista incaricato di garantire la riservatezza del soggetto segnalante – nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante – sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

### **Tutele del segnalante da atti ritorsivi e/o discriminatori**

Elmec Informatica si impegna a tutelare il segnalante in buona fede, e chiunque abbia partecipato all'investigazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le tutele del segnalante si applicano solamente nei confronti di chi segnala notizie di un'attività illecita o inappropriata acquisite nell'ambiente e in occasione del proprio

lavoro: in nessun modo sono autorizzate improprie attività investigative, volte alla raccolta di prove di illeciti.

### **Tutele del segnalato**

Elmec Informatica adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

Elmec Informatica garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

## **9. INFORMATIVA PRIVACY**

I dati personali, acquisiti a seguito della eventuale segnalazione, sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, Elmec Informatica S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza dei dati.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è la Società Elmec Informatica S.p.A., con sede in Via Pret, 1, 21020, Brunello (VA).

Il trattamento dei dati personali è effettuato manualmente e/o attraverso la piattaforma di segnalazione Our Whistleblowing indicata nella presente procedura con modalità idonee a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati e, in particolare, adottando le misure di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento ex art. 32 GDPR. La società NTS Project spa con sede in Via Sacco e Vanzetti

23/A, 06083. Bastia Umbra (PG) che fornisce la piattaforma di segnalazione Our Whistleblowing è stata nominata Responsabile del Trattamento.

Se necessario, i dati personali eventualmente forniti potranno essere comunicati ad altri fornitori esterni, opportunamente nominati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. È possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento per avere la lista completa di tutti i Responsabili del trattamento.

### **CATEGORIA DI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), i dati personali trattati in base alla presente procedura saranno, ove conferiti, i dati personali del segnalante e del segnalato strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione e dati di eventuali altri terzi indicati.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e unicamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente procedura.

### **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni di cui alla presente procedura è l'obbligo giuridico discendente dalle previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 e riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il conferimento dei dati personali del segnalante (es. dati di contatto) è opportuno al fine di dar seguito alla segnalazione e poter beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. 24/2023. Il mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe infatti comportare l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione.

### **CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

Destinatario dei dati personali è l'Avvocato Professionista incaricato da Elmec Informatica S.p.A. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla presente procedura è autorizzato al trattamento e tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

### **TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE**

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.

### **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI**

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione finale della procedura di segnalazione.

Successivamente, tali dati saranno distrutti o resi in forma anonima se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al predetto trattamento, il segnalante ed il segnalato potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing: in particolare, l'esercizio del diritto di accesso da parte del segnalante o del segnalato ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall'art. 79 del Regolamento.

## ALLEGATO 1: FORM DI SEGNALAZIONE

Segnalazione Whistleblowing	
Domande	Risposte
Generalità del segnalante ed eventuale ruolo ricoperto in azienda o presso il fornitore (se applicabile)	
Qual è il tuo rapporto con la Società?	
Che tipo di violazione vorresti segnalare?	
Sai indicare in quale Ufficio/Dipartimento è stato commesso il fatto/comportamento che vuoi segnalare?	
Come sei venuto a conoscenza dell'accaduto?	
<b>Contesto temporale del fatto che intendi segnalare</b>	
Sapresti indicare quando si è verificato il fatto e le circostanze segnalate?	
Ritieni che il fatto o i suoi effetti siano terminati o continuano tuttora?	
<b>Soggetti coinvolti</b>	
Sapresti indicare chi ha tratto beneficio dalla violazione?	
Sapresti fornire il nome o la ragione sociale della persona fisica/Società/Ente che ha tratto beneficio dal fatto?	
<i>Nel caso tu voglia fornire il nome della persona fisica che ha commesso il fatto, ti informiamo</i>	

<p><i>che questa persona non sarà contattata fino a che non si verrà raggiunta la ragionevole certezza che quanto da te segnalato sia avvenuto effettivamente e che sia stato commesso dalla persona da te indicata.</i></p>	
<p>Quale persona fisica o ente è stato danneggiato dalla violazione?</p>	
<p>Potresti fornirci il nome della persona fisica/Società o dell'Ente che è stato danneggiato dalla violazione?</p>	
<p><b>Contatti del danneggiato</b></p>	
<p>A tuo avviso possiamo contattare il soggetto che ritieni sia stato danneggiato dal fatto per chiedergli ulteriori informazioni? In tal caso fornire i dati del danneggiato</p>	
<p><b>Dimensione economica</b></p>	
<p>Potresti stimare la dimensione economica dell'operazione connessa alla violazione (ad esempio, valore del contratto e/o della transazione illecita, danno subito/causato dalla Società)</p>	
<p><b>Descrizione circostanziata della violazione e dei fatti ad essa correlati</b></p>	
<p>Descrivi quello che è successo in modo sintetico</p>	
<p>Se lo ritieni utile, descrivi quello che è successo in modo esteso</p>	

Credi ci siano altre persone a conoscenza dei fatti da te segnalati?	
<b>Persone con cui ne hai parlato</b>	
Hai già avuto modo di raccontare ad altri il fatto che hai segnalato?	
Credi che ci siano altre persone disponibili ad aiutarci fornendoci ulteriori informazioni circa il fatto/comportamento che ci hai segnalato?  <i>Nel caso di risposta affermativa pensa al fatto che potresti invitarli ad usare questo strumento per fornirci quanto di loro conoscenza.</i>	
<b>Informazioni per meglio circostanziare la tua segnalazione</b>	
Puoi fornirci ulteriori informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?	
Potresti fornirci documenti a supporto della tua segnalazione?	
Hai già effettuato la segnalazione attraverso un canale differente da questo?	